

Regolamento del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria

Trasmesso all'Assemblea Legislativa dell'Umbria (Pec n.90 del 18/03/2015)

Approvato con delibera del CAL del 28/01/2016

Art.1

(Organizzazione e Funzionamento)

L'organizzazione ed il funzionamento del CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI sono disciplinati dalle norme di cui alla legge regionale 16.12.2008, nr. 20 e dal presente regolamento.

Art. 2

(Presidente)

Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno.

Il presidente ha la rappresentanza politica del CAL, convoca e presiede i lavori dello stesso. Trasmette i pareri richiesti alla Giunta ed al Consiglio Regionale.

Indirizza l'attività del personale assegnato a qualunque titolo al CAL.

Può individuare uno o più Consiglieri cui affidare l'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame del consiglio.

Instaura rapporti con le Associazioni delle autonomie Locali, con la Regione, con gli enti locali, con le altre Istituzioni operanti nel territorio, con le associazioni e le rappresentanze della società civile umbra, nonché con organismi similari al CAL istituiti in altre regioni.

Può delegare i vice-presidenti l'esercizio di determinate funzioni o lo svolgimento di specifici compiti.

Art. 3

(Vice Presidenti)

Il Vice Presidente vicario è colui che ha riportato il maggior numero di voti al momento della elezione.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario subentra nelle funzioni l'altro Vice Presidente.

Art. 3 bis

(ufficio di Presidenza)

L'ufficio di presidenza si compone del Presidente e dei due Vice Presidenti.

Esercita le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività di cui all'art.2;
- b) provvede alle nomine di competenza del CAL;
- c) può rilasciare pareri nei casi di urgenza ai sensi del punto 11 dell'art. 3, della l.r. 20/2008.

Art. 4

(Nomina-Elezione-Rinnovo)

La nomina, le modalità di elezione, il rinnovo del CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI è disciplinato dalla Legge Regionale nr.20/2008.

Art. 5

(Articolazione dei Lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce:

- per l'elezione del Presidente e dei due vice-Presidenti;
- per l'approvazione e le modifiche del regolamento;
- per l'espressione dei pareri e la formulazione delle proposte;
- quando lo richieda un quarto dei consiglieri assegnati.

2. Ai lavori del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale.

3. Sono invitati alle riunioni del Consiglio gli Assessori Regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno ed i Consiglieri regionali presentatori di disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

4. Possono altresì essere invitati dal Presidente, a seconda delle questioni poste all'ordine del giorno, i presidenti delle associazioni delle autonomie locali, di consorzi tra Enti Locali, di associazioni di categoria, di organizzazioni sindacali.

5. Il Consiglio su atti di particolare complessità, ed in ogni caso qualora lo ritenga opportuno può istituire gruppi di lavoro, tecnici, politici o misti per l'approfondimento degli atti.

6. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale numero 20/2008, il CAL esprime i pareri di competenza nei termini fissati dalla legge.

Art. 6

(Convocazione e svolgimento delle Riunioni)

La riunione di insediamento, successiva al rinnovo del CAL, è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BUR del DPGR di cui all'art. 8 della L.R. 20/2008.

Le riunioni del CAL sono convocate dal Presidente dello stesso con almeno 10 giorni di avviso, salvo casi di particolare urgenza nel qual caso si può procedere alla convocazione 24 ore prima della seduta.

Le convocazioni possono essere effettuate via e-mail, fax o posta certificata.

L'avviso di convocazione, il relativo ordine del giorno e gli atti sottoposti a parere, sono pubblicati sul sito del Consiglio delle Autonomie Locali.

Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.

La seconda convocazione può essere prevista nell'avviso di convocazione, da tenersi trascorsa una ora senza che sia stato raggiunto il numero legale.

In seconda convocazione la validità della seduta è raggiunta con la presenza di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Delle riunioni viene redatto, a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 8, apposito verbale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Funzionario Estensore.

Lo stesso sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio nella successiva seduta e verrà pubblicato sul sito del CAL.

Le sedute sono di norma pubbliche.

Art. 7

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

La validità delle sedute è disciplinata all'art. 6 . Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità tra favorevoli e contrari la proposta si intende non approvata.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'approvazione del regolamento e le sue successive eventuali modifiche, richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 8

(Segreteria tecnica del Consiglio)

La segreteria tecnica è composta dal segretario, che la dirige, con potere di rappresentanza del consiglio per gli atti gestionali, e dal personale regionale assegnato. La segreteria tecnica è la struttura di supporto consulenziale ed operativo per tutte le funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali.

La struttura tecnica alle dipendenze del Segretario, può essere organizzata in sezioni in conformità ai principi di organizzazione degli uffici della Regione dell'Umbria.

La segreteria tecnica provvede tra l'altro:

- alla redazione dei verbali delle sedute;
- alla stesura, tenuta ed alla trasmissione degli atti;
- ad assolvere ogni incombenza inerente i lavori del Consiglio, secondo gli indirizzi del Presidente.
- alla istruttoria degli atti, anche con il supporto dei gruppi di lavoro, e mediante la ricerca della documentazione a supporto.

Art. 9

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria Regionale)

Le funzioni della Conferenza già istituita ai sensi del dlgs.vo 502/1992, sono attribuite al Consiglio delle Autonomie Locali. (art. 5 l.r. 20/2008).

Art. 10

(Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie Locali)

La Conferenza Regione-Autonomie Locali è disciplinata dall'art.4 della Legge Regionale nr. 20/2008.

Alla intesa partecipa il Presidente del CAL, o altro soggetto delegato, il quale aderirà in conformità alla delibera del Consiglio adottata con voto favorevole del 60% dei presenti.